

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 143 del 25 luglio 2012

**Controllo Atti: Annullamento deliberazioni dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012 "Convalida, ad effetto conservativo, di atti". Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012 "Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012. Chiarimenti".**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Il Presidente

Vista la L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

Vista la L.R. 28 gennaio 1991, n. 8.

Premesso che l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha trasmesso alla Giunta Regionale la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012 "Convalida, ad effetto conservativo, di atti" ai fini del controllo sotto il profilo della legittimità e del merito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 53/1993 e successive modificazioni.

Rilevato che sulla citata deliberazione la Giunta Regionale ha chiesto chiarimenti all'Ente Parco, con proprio provvedimento n. 68/CA del 12 giugno 2012.

Considerato che l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha fornito i chiarimenti richiesti con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012 ad oggetto "Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012. Chiarimenti."

Premesso, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che sono stati acquisiti i pareri delle Strutture regionali competenti in materia.

Rilevato che gli elementi forniti dall'Ente, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012 non consentono di superare i rilievi di legittimità di cui alla decisione n. 68/CA del 12 giugno 2012 che qui si intende come integralmente trascritta, con la precisione che per un evidente refuso trattasi della lettera b) e non della lettera a) dell'articolo 18, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 come giustamente puntualizzata nella risposta alla richiesta di chiarimenti dall'Ente Parco.

Rilevato, infatti, che l'articolo 18 della L.R. n. 8/1991, che affida la competenza alla nomina del Direttore al Consiglio dell'Ente, non risulta abrogato da alcuna norma successiva, ed è pertanto attualmente vigente.

Rilevato, inoltre, che l'articolo 57 del Regolamento dell'Ente, che costituisce norma esecutiva rispetto a quella primaria, prevede che la nomina avvenga a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero, alternativamente quindi, con contratto di diritto privato per non più di cinque anni.

Rilevato, infine che non appare corretta l'affermazione secondo cui la caducazione della fonte regolamentare, che nel caso di specie comunque non si ravvisa, renda inefficace una disposizione di legge, quale appunto l'articolo 18 citato.

Ritenuti di conseguenza gli atti in oggetto illegittimi.

Rilevato che quanto detto sopra comporta l'impossibilità di ammettere la convalida di atti posti in essere da un organo incompetente da parte dello stesso organo (il Comitato Esecutivo), laddove, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimità di tale convalida, essa avrebbe dovuto comunque essere adottata dal Consiglio dell'Ente, in quanto organo competente.

Ravvisata la necessità, indifferibile e urgente, di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale ad annullare i provvedimenti, elencati in oggetto, inviati al controllo, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/93 per l'esercizio della funzione, fatta salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.

Visto il parere della Unità di Progetto Foreste e Parchi, prot. n. 330229 del 17/07/2012.

Visto il parere della Direzione Risorse Umane, prot. n. 326675 del 16/07/2012.

Visto l'art. 52 dello Statuto della Regione del Veneto, nonché l'art. 6 della L.R. 1.09.1972, n. 12 e l'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27.

decreta

1. di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti deliberazioni dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile:

- deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del del 28.05.2012 "Convalida, ad effetto conservativo, di atti".

- deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 2.07.2012 "Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11 del 28.05.2012. Chiarimenti";

2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Regionale, ex art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27 nella prima seduta utile;

3. di invitare l'Ente a riadottare gli atti nel rispetto dell'articolo 18 della L.R. n. 8/1991;

4. di incaricare la Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia